Allegato alla determina n. 24 del 28.08.2015

Comune di Ameno

Piazza G. Marconi, 1 – 28010 Ameno (No)

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

Ai sensi del:

D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 - art. 26

Riferimento ai servizi di servizio di preparazione, trasporto,

distribuzione pasti scuola dell'infanzia

Da svolgersi presso plesso scolastico di Ameno – Via Ducloz, 10

REVISIONE N°: DATA REVISIONE:

INDICE

1 Riferimenti legislativi 3

2 Committente 6

3 Affidamento dei servizi 6

4 Riferimenti contrattuali 7

5 Descrizione dei servizi 7

6 Condizioni di contemporaneità delle attività 7

7 Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare le imprese appaltatrici / lavoratori autonomi, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal committente, sulle misure generali di sicurezza 8

8 Firma del documento 11

1 Riferimenti legislativi

Il presente documento viene redatto ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81, di seguito riportato:

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25

agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il

31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto.

8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

2 Committente

COMUNE DI	Ameno
INDIRIZZO	Piazza G. Marconi, 1 28010 Ameno (No)
DATORE DI LAVORO	Dott. Roberto Neri – Sindaco pro tempore
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVENZIONE E PROTEZIONE	Geom. Gualtiero Baronchelli
REFERENTE PER I SERVIZI AFFIDATI	Geom. Gualtiero Baronchelli
RIFERIMENTI TELEFONICI	0322 998103

3 Affidamento dei servizi

Affidamento in appalto

☒ Per l'esecuzione dei servizi in oggetto è previsto l'intervento di una sola impresa appaltatrice in regime di appalto.

Affidamento in subappalto

☒ Per l'esecuzione dei servizi in oggetto non è previsto l'intervento di imprese appaltatrici o lavoratori autonomi in regime di subappalto.

Il datore di lavoro committente ha provveduto alla verifica, come previsto dall'art. 26 del DLgs 9 aprile 2008, n. 81, dell'idoneità tecnico - professionale delle imprese appaltatrici / lavoratori autonomi, in relazione ai lavori / servizi affidati in appalto ed eventualmente in subappalto, attraverso:

☐ Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale;

☐ Copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.

Dati dell'impresa appaltatrice

RAGIONE SOCIALE	
SEDE	
ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE	
P. IVA – COD. FISCALE	

4 Riferimenti contrattuali

ATTI DI AFFIDAMENTO SERVIZI	Contratto di affidamento servizio di preparazione, trasporto, distribuzione pasti scuola dell'infanzia anno scolastico 2015/ 2016

5 Descrizione dei servizi

ATTIVITA' DA SVOLGERE	Gestione del servizio di refezione scolastica per gli alunni ed i docenti della scuola dell'infanzia di Ameno - trasporto dei pasti dal centro di cottura al plesso scolastico e somministrazione degli stessi
LUOGO DI LAVORO	Via Ducloz, 10 28010 Ameno (No)
INIZIO – FINE AFFIDAMENTO	Settembre 2015 – Giugno 2016
GIORNI E ORARI DELLE ATTIVITA'	Calendario scolastico
ATTREZZATURE DI LAVORO DA UTILIZZARE	Automezzi adibiti al trasporto dei pasti dal centro di cottura al plesso scolastico; stoviglie e utensili in dotazione
AGENTI CHIMICI DA UTILIZZARE	Nessuno
IMPIANTI / SERVIZI DEL COMMITTENTE DA METTERE FUORI SERVIZIO DURANTE IL SERVIZIO	Nessuno

6 Condizioni di contemporaneità delle attività

ATTIVITA'	**ALTRI SOGGETTI PRESENTI NEI LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'**
Posizionamento e scodellamento dei pasti agli utenti	Personale scolastico per sorveglianza e assistenza alunni

Sulla base delle sopra indicate condizioni di contemporaneità delle attività vengono individuati i rischi derivanti da interferenze, di seguito indicati.

7 Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare le imprese appaltatrici / lavoratori autonomi, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal committente, sulle misure generali di sicurezza

Nota bene: le prescrizioni di seguito indicante sono da considerare integrative di quelle riportate nei documenti contrattuali e relativi allegati.

I rischi per la salute e la sicurezza presenti all'interno dei plessi scolastici non richiedono l'utilizzo, da parte dell'impresa appaltatrice, di Dispositivi di Protezione Individuale, fatto salvo quanto necessario per ciascun soggetto in relazione ai rischi propri connessi alle attività di loro competenza.
Eventuali altri DPI da utilizzare in relazione a fronte di rischi interferenziali sono specificati nel prospetto di seguito riportato.
Non è consentito al personale dell'impresa appaltatrice richiedere l'ausilio dei lavoratori del personale scolastico o di altri soggetti per lo svolgimento delle proprie attività.

L'impresa appaltatrice è tenuta, nello svolgimento delle rispettive attività, a:

☐ mantenere sempre libere tutte le vie di circolazione pedonali e riservate agli automezzi;

☐ mantenere sempre sgombre le vie di esodo e le porte ivi installate, su entrambi i lati;

☐ mantenere sempre libero l'accesso ai dispositivi antincendio e primo soccorso;

☐ mantenere visibile la segnaletica di sicurezza;

☐ mantenere distinti i propri materiali / attrezzature da quelli del personale scolastico;

☐ segnalare eventuali pericoli presenti nel luogo di lavoro derivanti dalle attività in corso di svolgimento.

L'impresa appaltatrice è tenuta ad accedere esclusivamente ai luoghi di lavoro necessari per lo svolgimento delle proprie attività; è assolutamente vietato accedere ad aree diverse se non accompagnate da personale dell'Amm.ne Comunale o dal personale scolastico.

L'impresa appaltatrice si impegna a rispettare i seguenti obblighi e divieti:

☐ divieto di fumo;

☐ divieto di esecuzione di collegamenti elettrici per il funzionamento delle attrezzature di lavoro diversi da quello presa – spina;

☐ divieto di esecuzione, di propria iniziativa, di manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano compromettere la sicurezza propria e di altri;

☐ obbligo di rispetto dei divieti e delle prescrizioni della segnaletica di sicurezza;

☐ obbligo di impiego di attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali rispondenti alle vigenti prescrizioni legislative.

Rischi derivanti dall'ambiente di lavoro	**Livello di rischio**	**Misure di sicurezza a carico dell'Amministrazione Comunale**	**Misure di sicurezza a carico degli altri soggetti**	
			Descrizione	Soggetti interessati
Rischio di asfissia/ustione derivante da incendio	Medio	Certificato di Prevenzione Incendi laddove applicabile; segnaletica di sicurezza antincendio e salvataggio; manutenzione semestrale dei presidi antincendio	Non fumare, utilizzare o produrre scintille o altre fonti di innesco; rispettare il Piano di Emergenza predisposto dal responsabile del plesso scolastico	Ditta appaltatrice
Rischio di elettrocuzione (scossa elettrica) derivante dall'impianto elettrico	Basso	Conformità dell'impianto elettrico alla normativa vigente, verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, verifica mensile degli interruttori differenziali	Divieto di eseguire collegamenti di apparecchiature elettriche con modalità diverse dal collegamento presa-spina; non effettuare interventi sugli impianti elettrici (prese, quadri, ecc.); utilizzare apparecchiature elettriche in buono stato di conservazione ai fini di sicurezza ed in particolare con l'isolamento delle parti in tensione in buono stato. Non utilizzare prese multiple per l'alimentazione delle apparecchiature.	Ditta appaltatrice

Rischi derivanti da interferenze	Livello di rischio	Applicabile a:	Misure di sicurezza a carico del personale scolastico	Misure di sicurezza a carico degli altri soggetti	
				Descrizione	Soggetti interessati
Scivolamento per pavimento bagnato refettori	Basso	Ditta appaltatrice	Provvedere alla pulizia del pavimento del refettorio al termine della consumazione del pasto da parte degli utenti	Non accedere al refettorio durante la pulizia del pavimento o immediatamente dopo	Ditta appaltatrice
Investimento di soggetti diversi all'interno del cortile della scuola dell'infanzia durante il trasporto dei pasti porzionati	Basso	Non specificato	=	Procedere a passo d'uomo durante il transito con i mezzi all'interno del cortile del plesso scolastico	Ditta appaltatrice

Nota: i livelli di rischio sono attribuiti sulla base della combinazione del livello di gravità del danno derivante (da danno lieve e reversibile a danno mortale) e del livello di probabilità di accadimento (da remoto a molto probabile)

Non si individuano altri rischi derivanti da interferenze in quanto:

· i rischi derivanti dalle operazioni di trasporto (es. incidenti stradali) non derivano dall'affidamento del servizio o da interferenze con altri soggetti, ma si considerano rischi propri dell'impresa appaltatrice;

· i rischi derivanti da interferenza con i fornitori dei generi alimentari derivano da forniture gestite in proprio dalla ditta affidataria;

· le interazioni con il personale scolastico e/o con i familiari per la consegna ed il ritiro dei bambini presso il plesso scolastico non comportano alcun rischio da interferenza.

Gli oneri per la sicurezza derivanti dalle misure di sicurezza necessarie alla riduzione dei rischi da interferenza sopra indicati ammontano a 0 (zero) €

Il Datore di Lavoro dei diversi soggetti coinvolti dichiara di impegnarsi a rispettare le misure di sicurezza a loro carico e di informare e formare i propri lavoratori sui contenuti del presente documento, al fine di renderli edotti dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, sui rischi derivanti dalle interferenze e sulle misure di sicurezza da adottare.

Il Responsabile del plesso scolastico, conformemente a quanto richiesto dal comma 3-ter dell'art. 26 DLgs 81/08, provvede all'integrazione del presente documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

8 Firma del documento

Data ……..

Firma del datore di lavoro dell'Amministrazione Comunale ……...

Firma del responsabile del servizio ditta appaltatrice ……..

Firma del responsabile del plesso scolastico ……